REGOLAMENTO (CEE) N. 3674/86 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1986

che proroga le misure provvisorie applicabili alle importazioni di urea originaria di taluni paesi terzi in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal sudetto regolamento,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2565/86 della Commissione [2], modificato con il regolamento (CEE) n. 3339/86 [3], ha stabilito delle misure provvisorie applicabili alle importazioni di urea originaria di taluni paesi terzi in Spagna ; che dette misure sono applicabili fino al 30 novembre 1986 ;

considerando che i motivi per l'adozione del suddetto regolamento sono tuttora validi ;

considerando che nell'attesa della conclusione delle consultazioni in corso, avveratasi più complessa del previsto, è opportuno prorogare il regime provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2565 fino al 31 dicembre 1986 ;

considerando che per motivi di coerenza conviene aumentare il volume delle importazioni autorizzate fino a tale data portandole da 20 000 a 25 000 t,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2565/86 la data del « 30 novembre 1986 » ed il quantitativo di « 20 000 t » sono sostituiti con « 31 dicembre 1986 » e con « 25 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 8.
[3] GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 47.